

RISCOSSIONE- ART 86 DPR 602/73 -FERMO AMMINISTRATIVO-ATTO
IMPUGNABILE-PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO-ATTO NON
IMPUGNABILE-NOTIFICA ATTO FERMO AMMINISTRATIVO-CARENZA-
ILLEGITTIMITA' PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO-NULLITA'

non è atto impugnabile l'atto di preavviso di fermo amministrativo che il concessionario della riscossione notifica al debitore moroso non essendo atto ricompreso nell'art 19 dlgs 546/92 mentre lo è l'atto di fermo amministrativo:la mancata notifica di questo atto rende illegittimo il relativo procedimento che pertanto è da dichiarare nullo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI REGGIO NELL'EMILIA SEZIONE 01

riunita con l'intervento dei Signori:

- NICASTRO DOTT. FRANCESCO Presidente
- CROTTI DOTT. MASSIMO Relatore
- GIANFERRARI RAG. VENTURINO IVAN Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA
IN PUBBLICA UDIENZA

- sul ricorso n. 312/07
- depositato il 02/04/2007
- avverso FERMO AMM. ASSENTE FERMO AUTOMEZZI
- contro -CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE-
- proposto dal ricorrente:

TOGNI HOLER
C/O PALASHARP
VIA SANT'ELIA 33 C/O PALASHARP - 20100 MILANO MI

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 312/07

UDIENZA DEL

31/05/2007 ore 09:00

SENTENZA

N°

399.1.07

PRONUNCIATA IL:

31 MAG. 2007

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20 GIU. 2007

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
(Sergio Cima)

COMMISS. TRIB. PROV. DI REGGIO EMILIA
PER COPIA CONFORME
IL SEGRETARIO
25 GIU. 2007

Holer Togni, in data 2.4.2007, proponeva ricorso a questa Commissione chiedendo la disapplicazione del provvedimento del fermo dei propri autoveicoli strumentali al suo lavoro di spettacoli acrobatici, di cui era venuto a conoscenza a seguito di personali indagini, sottolineando irrituali lagnanze. Si allegava una lettera dell'aprile 2006, con cui la Riscoservise comunicava che, in mancanza del pagamento di sospesi esattoriali entro il termine di giorni venti, avrebbe eseguito il menzionato provvedimento.

Normativa.

Il fermo dei beni mobili registrati è stato inserito, quale atto oggetto di ricorso, nell'articolo 19 del D. Lgs 546/92 dall'art. 35 comma 26 quinquies del d.l. 4.8.2006 n.248 in vigore dal 12 agosto 2006.

Dagli atti di causa si evince che esso si concreta nella iscrizione nei registri mobiliari dell'atto che lo dispone da parte del concessionario dell'esazione, mediante nota meccanografica interna al P.R.A., determinando un divieto di cessione e di circolazione.

Il comma 4 dell'art. 86 DPR 602/73, contenente la disciplina dell'atto esecutivo, rimanda ad un decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, in cui sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per la sua attuazione.

Orbene, attesa la mancanza del regolamento attuativo, si poneva la questione degli effetti della carenza del potere del concessionario, e, dottrina e giurisprudenza, in modo assolutamente prevalente, ritenevano illegittimo e pertanto nullo ogni provvedimento adottato.

Successivamente, con l'art.3 comma 41 D.L. n.203 del 30 settembre 2005, si stabiliva che, sino alla emanazione del decreto di cui al comma 4 dell'art. 86 D.P.R. n. 602/1973, il fermo possa "essere eseguito dal concessionario.....nel rispetto delle disposizioni relative alle modalità di

iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle Finanze 7 settembre 1998, n. 503.

La Riscoservice SpA di Reggio Emilia, con la lettera menzionata diretta al Togni testualmente intimava: *"trascorso inutilmente il termine di venti giorni senza che sia stato saldato il debito scaduto senza ulteriore comunicazione, si provvederà a dar corso al fermo amministrativo"*, inviata in base e per gli effetti dell'art. 86 del DPR 602 e dell'art.3 comma 41 del D.L.203 del 30.9.2005. In pratica, facendosi riferimento ad un automatismo operativo, in conseguenza del mancato pagamento dei tributi, si è inteso costituire una comunicazione presunta del fermo dei beni mobili registrati, e di conseguenza il formarsi di una procedura illegale di esecuzione forzata, in difetto di cognizione legale del contribuente.

In sostanza, si profila: 1) una "preventiva comunicazione di fermo futuro", atto non ricorribile per difetto di previsione normativa; 2) il fermo dei beni mobili registrati quale atto che il contribuente non riceve e quindi non ne conosce limiti ed oggetto.

Legislazione violata. Di contro una procedura raffazzonata, il dettato normativo vigente pare a questa Commissione apertamente violato.


Il comma 2 dell'art. 86 del D.P.R. 602/73, dopo avere statuito che il fermo si esegue mediante la iscrizione nei registri mobiliari, dispone che il provvedimento relativo deve essere comunicato al soggetto nei confronti del quale è disposto lo stesso fermo. Tale norma, integrata dall'art. 7 legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente, impone che nello stesso provvedimento sia indicato l'organo giurisdizionale da adire, il termine di impugnativa di giorni sessanta, ed il procedimento per la costituzione in giudizio, a garanzia di qualsiasi aggressione al patrimonio del cittadino.

In conclusione, la omessa notifica del provvedimento autonomamente impugnabile, per il solo motivo di questa carenza, deve ritenersi illegittima, e quindi ne consegue il suo annullamento (art. 19 3° comma D.lgs 546/92).
Esistono buone e fondate ragioni per compensare le spese di lite, non avendone, parte ricorrente, fatta richiesta.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla il fermo amministrativo oggetto della contestazione. Spese compensate
Reggio Emilia 31.5.2007

Il Giudice relatore



Il Presidente

